

Imposte dirette

IMPRESE di ASSICURAZIONE

NOVITÀ FISCALI e ACCONTI di NOVEMBRE

di Stefano Ricci

QUADRO NORMATIVO

La recente manovra d'estate 2008 (D.L. 25.6.2008 n. 112, conv. con modif. dalla L. 6.8.2008, n. 133) ha introdotto una serie di **modifiche sostanziali** dei profili impositivi diretti ed indiretti delle **imprese di assicurazione**, operanti sia nel ramo vita che danni. ⁽¹⁾

Il decreto prevede che le modifiche, tese ad **inasprire la fiscalità** delle imprese operanti in detto settore, decorrano a partire dal periodo successivo a quello in corso al 31.12.2007, per cui, per la maggior parte dei contribuenti,

dall'esercizio 2008.

La materia gode di particolare attualità poiché si deve rilevare come dette modificazioni, in deroga al principio dell'**irretrattività** della **norma tributaria**, sancita non da ultimo dallo Statuto del contribuente, ⁽²⁾ siano applicabili, per esplicito richiamo normativo, già nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo d'imposta.

L'art. 82, D.L. 112/2008, conv. con modif. con L. 133/2008 [CFF ② 6213d] prevede che, in sede di

versamento della seconda o unica rata di **acconto**, si deve assumere, quale imposta del **periodo precedente**, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai co. da 1 a 14 anche nell'esercizio 2007.

Pertanto gli operatori del settore, anche quest'anno, saranno impegnati, sia per la **determinazione degli acconti «matematici»**, che per quelli **«previsionali»**, a rideterminazioni piuttosto complesse, a pena di sanzioni anche pesanti.

INTERESSI PASSIVI: nella manovra d'estate 2008 viene prevista una **parziale indeducibilità** degli **interessi passivi**, tanto ai fini Ires quanto Irap, pari al **4%**, salvo che per il solo esercizio 2008 in cui tale percentuale di indeducibilità è fissata nel **3%**.

Si segnala che tale indeducibilità opererà in modo differenziato nell'ambito del **consolidato fiscale nazionale**. In particolare nell'ambito di applicazione del regime di cui agli artt. 117-129, D.P.R. 917/1986 [CFF ② 5217 - 5229] l'ammontare complessivo degli **interessi passivi** maturati in capo a soggetti **partecipanti** al **consolidato** a favore di altri soggetti partecipanti sono **integralmente deducibili** sino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli **interessi passivi** maturati in capo ai **soggetti partecipanti** a favore di **soggetti estranei al consolidato**. La **società o ente controllante** dovrà operare la **deduzione integrale** degli **interessi passivi** in sede di dichiarazione di cui all'art. 122, D.P.R. 917/1986 [CFF

② 5222], apportando la relativa **variazione in diminuzione** della somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti partecipanti.

DEDUCIBILITÀ della VARIAZIONE della RISERVA SINISTRI: vengono previste tre modifiche sostanziali alla deducibilità della **variazione** della **riserva sinistri**, ⁽³⁾ riferita ai contratti di assicurazione-ramo danni, con la modifica del co. 3 dell'art. 111, D.P.R. 917/1986 [CFF ② 5211]:

- la **deducibilità** nell'esercizio della **variazione** della **riserva sinistri**, per la parte riferita alla **componente di lungo periodo**, passa dal **60%** al **30%**;
- viene considerata **componente di lungo periodo** una quota pari al **75%** della variazione riserva sinistri totale, rispetto al 50% in vigore sino all'esercizio precedente;
- viene modificata la **deducibilità dell'eccedenza** della **variazione di riserva sinistri** rispetto a quanto indicato nei due punti precedenti,

(1) L'art. 82 del predetto decreto ha interessato in particolare assicurazioni, banche e società finanziarie.

(2) L'art. 3, L. 27.7.2000, n. 212 prevede infatti che «salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono».

(3) L'accantonamento alla riserva sinistri è finalizzato a coprire rischi futuri su contratti in essere, sulla base di rigidi criteri matematico/attuariali.

che dovrà essere ora riportata per **18 esercizi** invece che 9, come previsto per gli esercizi sino a quello in corso alla data di entrata in vigore della norma.

La norma appare particolarmente «odiosa» per l'ulteriore profilo di **retroattività** disposto dal co. 7 del citato art. 82 [CFF ② 6213d], il quale prevede che le residue quote dell'ammontare complessivo delle variazioni della riserva sinistri, di cui all'art. 111, co. 3, D.P.R. 917/1986 [CFF ② 5211], che eccede il **60%** dell'importo iscritto in **bilancio**, formate negli **esercizi precedenti** a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto e non ancora dedotte, siano **deducibili** per **quote costanti** fino al raggiungimento del **diciottesimo esercizio successivo** a quello di loro formazione, invece che mantenere le tempistiche di deduzione previste nell'esercizio di competenza delle variazioni.

SVALUTAZIONE dei CREDITI e ACCANTONAMENTI per RISCHI su CREDITI: anche l'art. 106, co. 3, D.P.R. 917/1986 [CFF ② 5206] per la parte riferibile ad **imprese di assicurazione, bancarie e finanziarie**, subisce due modifiche sostanziali:

- **diminuisce** la **percentuale di deduzione integrale** nell'esercizio delle **svalutazioni dei crediti commerciali** risultanti in bilancio, non coperti da assicurazioni che passa dallo **0,4%** attuale allo **0,3%**; ⁽⁴⁾
- **l'eccedenza di accantonamento delle svalutazioni**, al netto delle eventuali rivalutazioni attuate in bilancio, è deducibile in **18 esercizi** invece che in 9.

Analogamente a quanto visto per la **variazione riserva sinistri**, le **residue quote** dell'ammontare complessivo delle **svalutazioni eccedenti** la **misura deducibile** in ciascun esercizio, formate negli esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e **non ancora dedotte**, dovranno essere **dedotte** per **quote costanti** fino al raggiungimento del **diciottesimo esercizio successivo** a quello in cui esse si sono formate.

Accanto alle modifiche, sopra esposte, relative alla fiscalità diretta, la manovra d'estate ha apportato, due ulteriori modifiche, finalizzate anch'esse ad **inasprire** la **fiscalità del settore assicurativo** ed atte a **modificare** gli **adempimenti fiscali** di fine anno ed i processi di pianificazione delle imprese interessate.

IMPOSTA sulle RISERVE MATEMATICA dei RAMI VITA: il co. 13-bis del citato art. 82 sancisce che

a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31.12.2008, l'**imposta** sulle **riserve matematiche** dei rami vita ⁽⁵⁾ sia aumentata dallo **0,30%** allo **0,35%**. Per il solo periodo d'imposta in corso alla data del **31.12.2008**, la percentuale indicata è determinata nella misura dello **0,39%**.

Viene inoltre previsto come per il solo **periodo d'imposta 2008** il versamento è effettuato, a **titolo di acconto**, entro il 30.11.2008, in misura pari allo **0,050%** delle **riserve del bilancio** dell'esercizio per il quale il **termine di approvazione** scade anteriormente al 25.6.2008.

ACCONTI IMPOSTA di BOLLO e IMPOSTA sulle ASSICURAZIONI: il provvedimento, oltre a prevedere che le banche e gli altri enti e società finanziarie dovranno anticipare una **quota dell'imposta di bollo** che passa dal **70%** al **75%** già a decorrere dall'anno in corso, all'**85%** per il 2009 ed al **95%** per gli anni successivi, modifica la **misura dell'acconto** sull'imposta sulle assicurazioni. ⁽⁶⁾

Il co. 1-bis dell'art. 9, L. 29.10.1961, n. 1216 (introdotto con l'art. 6, D.L. 282/2004, conv. con modif. dalla L. 307/2004) prevede l'**obbligo** per le **imprese di assicurazioni**, di versare entro il **30 novembre** di ciascun anno, a titolo di acconto, una somma pari al **12,50%** dell'imposta liquidata nell'anno precedente. Dall'anno in corso la **percentuale dell'acconto** passa dal **12,5%** al **14%** e la norma prevede ulteriori aumenti al **30%** per il **2009** ed al **40%** per gli **anni successivi**, a regime.

Si segnala che detta **imposta** e il relativo **acconto** è dovuta anche dalle **imprese assicuratrici** aventi **sede legale** in altro **Paese membro dell'Unione Europea** che operano nel territorio dello Stato. ⁽⁷⁾

In ultima analisi si segnala la recente interpretazione ministeriale (R.M. 11.3.2008, n. 84/E) anch'essa estremamente rilevante per la definizione delle **scadenze fiscali** di fine anno e legata alle disposizioni che precedono, in base alla quale l'**unico metodo** applicabile per il **calcolo dell'acconto** sull'imposta sulle assicurazioni è quello **matematico**, determinato sulle **imposte liquidate** nell'anno precedente, basato sui **dati storici** desumibili dalle **denunce** presentate mensilmente. È **esclusa** quindi la possibilità di adottare un **sistema previsionale** che, per il **conteggio dell'acconto**, faccia riferimento all'imposta che si prevede dovuta per l'anno successivo.

⁽⁴⁾ Si segnala che la norma era già stata oggetto di inasprimento nell'esercizio 2005, per effetto dell'art. 6, D.L. 30.9.2005, n. 203, conv. con modif. dalla L. 2.12.2005, n. 248 che aveva portato il limite di deducibilità delle svalutazioni dallo 0,6% allo 0,4%.

⁽⁵⁾ Imposta prevista all'art. 1, co. 2-bis, D.L. 24.9.2002, n. 209, conv. con modif. dalla L. 22.11.2002, n. 265.

⁽⁶⁾ Imposta prevista dalla L. 29.10.1961, n. 1216.

⁽⁷⁾ Come ribadito dalla C.M. 21.11.2005, n. 49/E.

INDICI	NOVITÀ	GUIDA PRATICA	PRIMO PIANO	ENTI NON COMMERCIALI	QUESITI	VARIE	PREVIDENZA	AGENDA
--------	--------	---------------	-------------	----------------------	---------	-------	------------	--------